

**Regolamento per la concessione di contributi a favore della digitalizzazione delle imprese
(Anno 2018)**

Approvato con Delibera della Giunta camerale n.59 del 20 settembre 2018

Bando aperto dal 26 luglio 2018
Disponibilità di bilancio: € 81.000,00

SOMMARIO

- Art. 1 – Finalità**
- Art. 2 – Dotazione finanziaria, regime, natura ed entità dell’agevolazione**
- Art. 3 – Regime applicabile e divieto di cumulo**
- Art. 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità**
- Art. 5 – Ambiti di intervento**
- Art. 6 – Fornitori dei servizi**
- Art. 7 – Spese ammissibili**
- Art. 8 – Modalità e termini di presentazione della domanda**
- Art. 9 – Procedimento**
- Art. 10 – Inammissibilità e revoca**
- Art. 11 – Controlli**
- Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari**
- Art. 11 – Informazioni, contatti e comunicazioni**
- Art. 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari**
- Art. 13 – Rating di legalità**
- Art. 14 – Informazioni, contatti e comunicazioni**
- Art. 15 – Privacy**
- Art. 16 – Trasparenza**
- Art. 17 – Ricorso**
- Art. 18 – Norma transitoria**

MODULISTICA

- **Domanda**
- **Procura e documento d’identità**
- **Autocertificazione del fornitore**
- **Piano di Innovazione digitale**
- **Report di self assessment o di assessment guidato**

ALTRI ALLEGATI

- **Allegato 1 – Preventivi di spesa**
- **Allegato 2 – Documenti di spesa (fatture)**
- **Allegato 3 – Documenti/mandati di pagamento**
- **Allegato 4 – Dichiarazione di fine corso (per attività formativa)**
- **Allegato 5 – Attestato di frequenza (per attività formativa)**

Articolo 1 - Finalità

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0” ad evidenziazione della pervasività del nuovo paradigma tecnologico e produttivo. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.

La Camera di Commercio di Lucca, a seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno 2017, ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

- la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
- l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
- il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0¹ in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

Nello specifico, la misura in oggetto è finalizzata a:

- stimolare l’impresa a misurare la propria maturità digitale (digital maturity assessment) ed identificare i propri bisogni di innovazione;
- promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
- stimolare la domanda, da parte delle imprese del territorio, di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche;
- facilitare l’introduzione di innovazioni tecnologiche;
- implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0;
- ottenere consulenza specialistica relativa all’impiego nella propria realtà produttiva delle tecnologie abilitanti di cui all’Art. 5, comma 2 e comma 3;
- ricevere formazione specialistica strettamente complementare all’utilizzo delle tecnologie previste dall’Art. 5, comma 2.

Articolo 2 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 81.000,00. Le agevolazioni sono accordate sotto forma di contributo a fondo perduto.

L’investimento minimo ammissibile è pari a 3.000,00, mentre l’importo massimo del contributo erogabile è pari a € 7.000,00. L’agevolazione copre fino al 70% delle spese ammesse ed effettivamente sostenute, oltre la premialità di cui al successivo Art. 13, relativo al rating di legalità.

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

I contributi sono erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ad ogni impresa può essere concesso un solo contributo nell’arco dell’anno solare.

¹ I termini “**Industria 4.0**”, “**Impresa 4.0**” o, abbreviato, “**I4.0**” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 1 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Regime applicabile e divieto di cumulo

Gli aiuti di cui al presente Regolamento sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il Regolamento comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. Serie L352 del 24/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Tale Regime consente all'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria de minimis, complessivamente non superiori a euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Regolamento si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Regolamento può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

L'agevolazione non è cumulabile per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa, ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed iperammortamento) che, essendo a portata generale, rimangono escluse dal campo degli aiuti di stato.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare dell'intervento camerale le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea che, al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:

- a) abbiano la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Lucca;
- b) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
- c) siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) non abbiano protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
- e) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135);
- g) i cui legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non abbiano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'Art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- h) che abbiano provveduto al saldo di somme dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Lucca, a Lucca Promos srl o a Lucca Intec;
- i) aver richiesto ed ottenuto un contributo a valere sul presente Regolamento nell'anno solare.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda.

Articolo 5 – Ambiti di intervento

Con il presente Regolamento si finanziano interventi relativi a servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie abilitanti del Piano I4.0. Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Regolamento sono:

Elenco 1: utilizzo delle tecnologie - consulenza e formazione - di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modifiche e integrazioni, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

- soluzioni per la manifattura avanzata
- manifattura additiva
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell'ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
- simulazione
- integrazione verticale e orizzontale
- Industrial Internet e IoT
- cloud
- cybersicurezza e business continuity
- Big data e analytics
- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento di magazzino" e di "just in time")
- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel "Piano di innovazione digitale dell'impresa":

- sistemi di e-commerce
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
- sistemi EDI, electronic data interchange
- geolocalizzazione
- tecnologie per l'in-store customer experience
- system integration applicata all'automazione dei processi

Articolo 6 – Fornitori dei servizi

Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

I fornitori di beni e di servizi di assistenza e consulenza non possono essere soggetti beneficiari della stessa misura in cui si presentano come fornitori. Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si

intendono tutte quelle situazioni che – pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote – facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

Ai fini del presente Regolamento, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

- Centri di Ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Centre di cui al PI 4.0, Parchi Scientifici e Tecnologici, Centri per l'Innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- Incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modifiche e integrazioni e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
- Centri di Trasferimento Tecnologico su tematiche I4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE);
- Start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
- Ulteriori fornitori, attivi da almeno un anno, che siano in grado di fornire consulenza e formazione nelle tematiche di I4.0 di cui all'Art. 5. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria;
- Relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Articolo 7 – Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'Art. 5 comma 2 e 3 (Elenco 1 e 2), erogati dai fornitori descritti nell'Art. 6 e le spese per la formazione su una o più delle tecnologie di cui all'Art. 5, comma 2 (Elenco 1).

Sono escluse dalle spese ammissibili quelle di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione, spese generali.

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere i servizi di certificazione (es. ISO, EMAS, ecc.), gli adeguamenti a norme di legge, le tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico, la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2018 fino al 180° giorno successivo alla data della comunicazione di concessione del contributo.

Articolo 8 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (<http://webtelemaco.infocamere.it>) - Servizi e-gov - Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale. I documenti da allegare alla pratica, utili ai fini della concessione del contributo, sono i seguenti:

- **Modello base** generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;

- **Allegati al modello base** firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o dal soggetto delegato:
 1. Modulo di domanda (modello predisposto);
 2. Eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente (modello predisposto);
 3. Copia dei preventivi di spesa (Allegato 1) e/o dei documenti di spesa – fatture (Allegato 2), redatti in euro e in lingua italiana o – se in lingua straniera - accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo.
 4. Autocertificazione “Ulteriori fornitori” (modello predisposto);
 5. Piano di Innovazione Digitale, oppure relazione conclusiva di consuntivazione delle attività (modello predisposto);
 6. Report di self-assessment I4.0, disponibile alla pagina <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291> o di assessment guidato della maturità digitale, disponibile presso il PID Lucca, entrambi firmati dal legale rappresentante dell'impresa (modelli predisposti).

Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 8.00 del 26 luglio 2018 e fino alle ore 19.00 del 30 novembre 2018, salvo chiusura anticipata del Regolamento per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, indicandolo nel modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Lucca.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda.

Articolo 9 - Procedimento

Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento è Giuseppe Acquaviva – Ufficio Eurosportello, Tel. 0583.976.625, e mail: giuseppe.acquaviva@lu.camcom.it.

Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data di ricevimento della richiesta del contributo fino alla scadenza ovvero, se precedente, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. Allorché, in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari e complete rechino la stessa data, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale.

Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso, con l'emissione di un atto dirigenziale di:

- conclusione positiva dell'istruttoria, ovvero di concessione del contributo;
- conclusione negativa dell'istruttoria, ovvero di dichiarazione di inammissibilità del contributo, secondo quanto previsto dall'Art. 10.

Il responsabile del procedimento, ex Art. 10 bis della Legge 241/1990, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni (lavorativi) dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i

termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le domande sospese scrono in graduatoria e vengono precedute dalle domande regolari che terminano il loro iter con il provvedimento di concessione.

Nel caso di concessione del contributo, entro 180 giorni dalla data del provvedimento di concessione stesso, l'impresa deve produrre la seguente documentazione:

- copia dei documenti di spesa - fatture, relativi alle spese elencate all'Art. 4, nel caso non siano già stati prodotti al momento della domanda di contributo (Allegato 2);
- copia dei relativi documenti/mandati di pagamento - distinte di bonifico e/o del pagamento ecc. (Allegato 3);
- nel caso di attività formativa, dichiarazione di fine corso (Allegato 4);
- nel caso di attività formativa, copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo (Allegato 5).

La fase di liquidazione si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 6 con:

- atto di liquidazione del contributo;
- atto di revoca dello stesso (per i motivi elencati dall'Art. 10).

I soggetti formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere riammessi in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria.

Articolo 10 – Inammissibilità e revoca

Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:

- presentate da imprese che non abbiano i requisiti di ammissibilità di cui all'Art. 4;
- fuori dagli ambiti di intervento di cui all'Art. 5;
- per le quali i fornitori non rispondano ai requisiti di cui all'Art. 6;
- aventi ad oggetto spese non riconosciute ai sensi dell'Art. 7;
- presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall'Art. 8;
- mancanti dell'integrazione della documentazione di cui all'Art. 9 comma 3, richiesta in sede di regolarizzazione della domanda;
- a seguito dell'accertamento dell'esito negativo dei controlli a campione o della mancata esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall'Art. 11;
- che presentino irregolarità non sanabile.

Sono revocate, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande per le quali:

- tra la fase di concessione di contributo e quella di liquidazione, venga accertata l'esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità di cui ai commi precedenti, il contributo viene revocato;
- non venga presentata la documentazione utile ai fini della liquidazione del contributo, di cui all'Art. 9 comma 5;
- non venga presentata l'integrazione alla documentazione utile ai fini della liquidazione del contributo, di cui all'Art. 9 comma 6;
- siano rilevate irregolarità non sanabili.

Articolo 11 – Controlli

L'ufficio incaricato dell'attività istruttoria, secondo il disposto dell'Art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. 445/2000) come previsto dall'Art. 7 del Regolamento Disciplinante l'attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca, riservandosi di richiedere l'esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva.

Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.

La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora impossibilitata di effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all'impresa.

In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 12 – Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste.

Articolo 13 – Rating di legalità

Nel rispetto dell'art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, N. 29 e convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio 2014, n. 57 (MEF-MiSE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie relative a ciascuna Misura di cui all'art. 3, comma 1 del presente Regolamento a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.

Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 3, comma 3 del presente Regolamento e tenuto conto del sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 14 novembre 2012, n. 24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva, una premialità di Euro 250,00 nel caso in cui l'impresa sia in possesso, al momento della erogazione del contributo, di almeno il punteggio base (una "stelletta") previsto dall'art. 3 della citata Delibera.

Per il riconoscimento di tali premialità fa fede l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Articolo 14 – Informazioni, contatti e comunicazioni

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito <https://www.lu.camcom.it>

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

Al riguardo si precisa che:

- per le richieste di informazioni è possibile contattare il PID: pid@lu.camcom.it, tel. 0583/976.625/.633;
- per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale: camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;

- tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate dalla Camera di Commercio all'indirizzo di posta certificata (PEC) specificato nella domanda, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura;

Articolo 15 - Privacy

La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati forniti o acquisiti nel corso della presente procedura nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 16 - Trasparenza

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 sono pubblicati sul sito web dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.

Articolo 17 - Ricorso

Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 18 - Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 26 luglio 2018 e termina la sua efficacia il 30 novembre 2018.